

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 680 del 16 GIU. 2021

Oggetto: Determinazione fondi contrattuali anno 2020 area dirigenza amministrativa, tecnica e professionale ai sensi dell'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010 e degli artt. 90 e 91 del CCNL 17 dicembre 2020.

Proposta N° _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

Il Capo Settore
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Anni

Registrazione Contabile

Budget Anno 2020 Conto 1512. 1017 Importo 364.628,90 Aut.

Budget Anno 2020 Conto 1512. 111 Importo 150.162,99 Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico/Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019,

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente
Deliberazione **Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**

Premesso che il CCNL 17 dicembre 2020 per il personale delle funzioni locali, alla cui area fa riferimento - per il triennio 2016-2018 – la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Ssn, disciplina, agli artt. 90 e 91 le modalità di costituzione dei fondi contrattuali: “Fondo retribuzione di posizione” (art. 90), e “Fondo per la retribuzione di risultato” (art. 91), prevedendone le modalità di quantificazione e di trasposizione, al loro interno, dei precedenti fondi;

Precisato che:

- I predetti fondi sono tuttavia istituiti con decorrenza dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL e, pertanto, a decorrere dal 2021;
- che, pertanto ai fini della determinazione dei fondi contrattuali anno 2020 della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Ssn si continua a fare riferimento all’art. 8 del CCNL 6 maggio 2010 della dirigenza SPTA, definita secondo il precedente CCNQ sulle aree di contrattazione;
- che, tuttavia, alcuni incrementi dei nuovi fondi di cui ai richiamati artt. 90 e 91 decorrono già a partire dal 2018 (art. 90 comma 3 lett. a) ed art. 91 comma 3 lett. a) e, pertanto, devono costituire oggetto di quantificazione già a valere sui fondi dei rispettivi anni.

Atteso che, al fine di assicurare la corretta gestione contabile ed amministrativa dei predetti fondi contrattuali l’Azienda procede, con cadenza annuale, alla formale quantificazione degli stessi, nell’osservanza della normativa di riferimento come contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle misure di contenimento della spesa dettate dalla normativa vigente;

Richiamato l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, dove è previsto che *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (omissis)”*;

Precisato che, in ogni caso, la determinazione dei fondi contrattuali anno 2020 per il personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017;

Richiamato l’art. 11 della Legge 12/2019, di conversione del Decreto Legge 4/2019, dove si precisa tuttavia che:” *il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto 25 maggio 2017, n.75,*

non opera con riferimento a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le prestazioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23".

Preso atto, altresì, del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, nell'atto di orientamento n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9/10/2018, che in materia di fondi e vincoli di spesa chiarisce che le risorse finanziarie definite a livello nazionale dai contratti collettivi e previsti nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Che tale principio trova in particolare attuazione con riferimento incrementi contrattuali previsti nel nuovo CCNL per l'area delle funzioni locali, da determinare già a valere sui fondi contrattuali anno 2018 e, precisamente:

- a) incremento di un importo, su base annua, pari ad € 338,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (art. 90 c. 3 lett.a);
- b) incremento di un importo, su base annua, pari ad € 312,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (art. 91 c. 3 lett. a);
- c) incremento di un importo, su base annua, pari ad € 559,00 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018 (art. 91c. 3 lett. a) – tale incremento è a valere sui fondi del 2019 ed assorbe l'incremento di cui al punto b).

Richiamato l'art. 11 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60 il quale prevede che: *"1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a*

referimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Vista la Circolare prot. 179877 del 1° settembre 2020, attraverso la quale il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato esplicita la metodologia attuativa dell'art. 11 c.1 del D.L. 35/2019.

Visto il seguente prospetto di determinazione delle poste correttive dei fondi contrattuali anno 2020 per l'area della dirigenza medico-sanitaria per effetto dell'applicazione dell'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, elaborato nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nella circolare Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato testé richiamata:

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO PRO-CAPITE ANNO 2018

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

	Fondi per il trattamento accessorio 2018	Fondi per il trattamento accessorio 2019	Fondi per il trattamento accessorio 2020
Fondi 2018 (A)	335.172,09 €	129.400,95 €	- €
A detrarre (B)	- € - €	- € - € - €	- € - € - €
Quota di fondo utile al calcolo del valore medio pro-capite C=(A-B)	335.172,09 €	129.400,95 €	- €
Nr dipendenti anno 2018 (D)	15,167	15,167	15,167
Valore medio pro-capite anno 2018 (E = C/D)	22.099,26 €	8.531,93 €	- €

DETERMINAZIONE VALORI DI INCREMENTO DEI FONDI

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE - FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

	Fondi per il trattamento accessorio 2018	Fondi per il trattamento accessorio 2019	Fondi per il trattamento accessorio 2020
Fondi 2018 (A)	335.172,09 €	129.400,95 €	- €
Valore medio pro-capite anno 2018	22.099,26 €	8.531,93 €	- €
Nr dipendenti anno 2018 (nr. cedolini o FTE)	15,167	15,167	15,167
Nr dipendenti anno 2019 (nr. cedolini o FTE)	16,09	16,09	16,09
Incremento fondi anno 2019	20.441,81 €	7.892,04 €	- €
Nr dipendenti anno 2020 (nr. cedolini o FTE)	14,50	14,50	14,50
Incremento fondi anno 2020 (Rispetto al fondo anno 2018)	14.732,84 €	5.687,95 €	- €
Incremento fondi anno 2020 (Rispetto al fondo anno 2018 - garanzia fondo 2016)	- €	- €	- €

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1019 del 29 dicembre 2016 di determinazione dei fondi contrattuali anno 2016;
- la deliberazione del Commissario n. 376 del 9 aprile 2018, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2017;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 13 maggio 2019 di determinazione dei fondi contrattuali anno 2018 per il personale dell'area della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 472 del 25 maggio 2020 di determinazione dei fondi contrattuali anno 2019 per il personale dell'area della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato di dover procedere alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010 e degli artt. 90 e 91, comma 3 lett. a) del CCNL 17 dicembre 2020 per il personale delle funzioni locali, alla cui area fa riferimento - per il triennio 2016-2018 - la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Ssn come da successivi prospetti contabili quantificati nel rispetto del vincolo e limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dal contratto collettivo di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica nonché dell'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019;

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - Art. 8 CCNL 6 maggio 2010 ed Art. 90 CCNL 17 dicembre 2020

FONDO ANNO 2020

DISTRIBUZIONE		Importo
a)	Risorse - consolidate per l'anno 2019 e certificate dal Collegio Sindacale - del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa" di cui all'art. 8 CCNL 6.5.2010, area dirigenza SPTA (delibera 472 del 25 maggio 2020)	335.122,09 €
b)	Importo annuo di € 338,00, a valere dal 1° gennaio 2018, per le unità di personale destinatarie del CCNL, con riferimento alla dirigenza destinataria del CCNL (art. 90 c. 3 lett. A) - 9 unità ANNO 2018	3.042,00 €
c)	Importo annuo di € 338,00, a valere dal 1° gennaio 2018, per le unità di personale destinatarie del CCNL, con riferimento alla dirigenza destinataria del CCNL (art. 90 c. 3 lett. A) - 9 unità ANNO 2019	3.042,00 €
d)	Importo annuo di € 338,00, a valere dal 1° gennaio 2018, per le unità di personale destinatarie del CCNL, con riferimento alla dirigenza destinataria del CCNL (art. 90 c. 3 lett. A) - 9 unità ANNO 2020	3.042,00 €
e)	TOTALE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2020 = a)+b)+c)+d)	344.248,09 €
f)	Eventuale decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	- €
g)	TOTALE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ANNO 2020 rideterminato = e)- f)	344.248,09 €
h)	Incremento - anno 2020 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato	- €
i)	Incremento - anno 2019 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) Vedi prospetto allegato	20.441,81 €
l)	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2020 = g) + h) + i)	364.689,90 €

**DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA. FONDO
PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - Art. 10 CCNL 6 maggio 2010 ed Art.
91 CCNL 17 dicembre 2020**

FONDO ANNO 2020

a)	Risorse - consolidate per l'anno 2019 e certificate dal Collegio Sindacale - del "Fondo per la retribuzione di risultato e premio della qualità della prestazione individuale" di cui all'art. 10 del CCNL 6.5.2010, area dirigenza SPTA (delibera 472 del 25 maggio 2020)	129.400,95 €
b)	Importo annuo di € 312,00, a valere dal 1° gennaio 2018, per le unità di personale destinatarie del CCNL, con riferimento alla dirigenza destinataria del CCNL (art. 90 c. 3 lett. A) - 9 unità ANNO 2018	2.808,00 €
c)	Importo annuo di € 559,00, a valere dal 1° gennaio 2019, per le unità di personale destinatarie del CCNL, con riferimento alla dirigenza destinataria del CCNL (art. 90 c. 3 lett. A) - 9 unità ANNO 2019	5.031,00 €
d)	Importo annuo di € 559,00, a valere dal 1° gennaio 2019, per le unità di personale destinatarie del CCNL, con riferimento alla dirigenza destinataria del CCNL (art. 90 c. 3 lett. A) - 9 unità ANNO 2020	5.031,00 €
e)	TOTALE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 = a)+b)+c)+d)	142.270,95 €
f)	Eventuale decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	- €
g)	TOTALE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 rideterminato = e) - f)	142.270,95 €
h)	Incremento - anno 2020 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato	- €
i)	Incremento - anno 2019 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato	7.892,04 €
s)	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 = g) + h) + i)	150.162,99 €

Su proposta tecnico-contabile del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:

Determinare i fondi contrattuali per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010 e degli artt. 90 e 91, comma 3 lett. a) del CCNL 17 dicembre 2020 per il personale delle funzioni locali, alla cui area fa riferimento - per il triennio 2016-2018 - la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Ssn negli importi di seguito riportati e come dettagliati nei prospetti riportati nelle premesse del presente provvedimento, quantificati nel rispetto del vincolo e limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dal contratto collettivo di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica nonché dell'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019:


Fondo anno 2020 "Fondo per la retribuzione di posizione" –Euro 364.689,90

Fondo anno 2020 "Fondo per la retribuzione di risultato" – Euro 150.162,99


Trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento, al Collegio Sindacale dell'ARNAS.

Stante la necessità di definire gli adempimenti connessi alla approvazione del bilancio 2020, munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)




Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta L. Calza



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
